

= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE=

OGGETTO: Accordo quadro avente ad oggetto il servizio di vigilanza armata presso la nuova sede unica di via Giorgio Ribotta n. 41 (e relative accessioni e pertinenze) della Città Metropolitana di Roma Capitale.-----

==°==

Repertorio n. 11436

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di gennaio, in Roma, nella sede centrale della Città Metropolitana di Roma Capitale in Via IV Novembre, 119/A, presso l'ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Domenico Maresca, Segretario Generale della Città Metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori:-----

1) Dott. Stefano Orlandi, nato a xxxx il 14xxxxxxxx, domiciliato per la carica a Roma, in Via IV Novembre n.119/A, il quale, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento II della Città Metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città Metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre n.119/A Roma Codice Fiscale n. 80034390585, in forza dell'art.107 del D.Lgs n. 267/2000, ed in nome, per conto e nell'esclusivo interesse della Città Metropolitana di Roma Capitale medesima;-----

2) Sig. Massimiliano Dionisi, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxxxxxx, residente a xxxxxx, in Viale xxxxxxxx, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di

Amministrazione e legale rappresentante dell'Impresa SEVITALIA

SICUREZZA S.r.l. corrente a Roma, in Via degli Orti Flaviani n. 4 - cap

00147 - codice fiscale n. d'iscrizione 09429841001, iscritta al Registro delle

Imprese della C.C.I.A.A. di Roma, come visura ordinaria documento n. T

231328482 estratto dal Registro delle Imprese in data 30/12/2016.-----

Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io

Ufficiale rogante sono certo. -----

Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante

non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge

16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246. -----

P R E M E S S O

- che, con determinazione dirigenziale n. 4267 del 29/12/2014 del Dirigente

del Servizio 3 del Dipartimento II, la Città Metropolitana di Roma Capitale,

che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata "Città Metropolitana":

- ha indetto una gara con procedura aperta prevista dagli artt. 54, commi 1 e 2

e 55, comma 5 del D. Lgs 163/2006 per la definizione di un accordo quadro

ex art. 59 DEL d.LGS 163/06 di durata quadriennale (48 MESI) per

l'affidamento del servizio di vigilanza armata presso la nuova sede unica di

via Giorgio Ribotta n. 41 (e relative accessioni e pertinenze) della Città

Metropolitana di Roma Capitale, del valore complessivo stimato a base di

gara di € 4.400.000,00 (€quattromilioni quattrocentomila/00) dtre IVA

spendibile fino a concorrenza dell'importo posto a base di gara in virtù

dell'art. 1 comma 4 del disciplinare di gara, comprensivo degli oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso stimati in € 6.00000 (€ seimila/00)

eventualmente ripetibili nei limiti di cui all'art 57, comma 5, lett. b), del

D.LGS N. 163/06- applicabile in virtù del regime transitorio ex art 216 del d.lgs 50/2016 e confermata dal Comunicato del Presidente ANAC dell'11 Maggio 2016- nei tre anni successivi all'esecuzione anticipata del servizio de quo;-----

- ha stabilito che l'importo a base di gara corrispondente all'attività minima garantita della Città Metropolitana per le prestazioni rientranti nell'Accordo quadro ammonta ad € 660.000,00 iva esclusa (€ 805.00,00 IVA al 22% inclusa) inclusi i costi per la sicurezza per l'eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze stimati in € 1.500 IVA esclusa. Per la quota residua di € 4.562.800,00 IVA al 22% inclusa, per gli ulteriori servizi si procederà al preventivo impegno di spesa quando e se sarà necessario. Difatti l'accordo quadro non vincola e non impegna in alcun modo l'Amministrazione e porre in essere e/o ad esaurire gli ordinativi di prestazioni ed il relativo limite di importo pari ad € 3.740.000,00 IVA esclusa;-----

- ha stabilito di aggiudicare l'appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 81, comma 1 e 83 del D. Lgs 163/2006 e di approvare il relativi Capitolato Speciale d'Oneri con specifiche tecniche e Disciplinare di gara;-----

- che, come indicato nella DD di indizione n. 4267 del 29/12/2014 non ci si è potuti avvalere della struttura della CONSIP S.p.A.in quanto per la precisa tipologia di servizio (servizi di vigilanza per gli uffici) non erano attivate al momento della indizione della gara convenzioni alle quali ricorrere;-----

- che, a seguito della procedura aperta iniziata in data 20/04/2015 e conclusa in data 08/09/2015 risultava aggiudicataria provvisoria l'Impresa SEVITALIA SICUREZZA S.r.l. corrente a Roma, in Via degli Orti Flaviani

n. 4 - cap 00147 - codice fiscale n. d'iscrizione 09429841001, che nel prosieguo dell'atto sarà chiamata semplicemente "Impresa" e che ha offerto per le prestazioni oggetto della gara un prezzo così suddiviso:-----

- un prezzo totale quadriennale di € 4.108.866,24 (€ quattromilionicentottomilaottocentosessantasei/24) oltre I.V.A., nelle tre attività descritte nell'allegata offerta economica, comprensivo degli oneri di sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività stessa nel quadriennio di € 36.542,40 (€trentaseimilacinquecentoquarantadue/40);-----
- prezzi unitari per le prestazioni opzionali complementari indicati nell'allegata offerta economica che qui si intendono integralmente riportati;--- un importo di € 450.000 (IVA esclusa) dell'investimento di cui all'art. 7 comma 2, lett. b) punto 3 del Disciplinare di gara.(All. sub. A).-----
- che con Determinazione Dirigenziale n. 4268 in data 29/09/2015 del Dirigente dell'Amministrazione Centrale Serv. 3 "Ufficio Gare e Contratti - Conferenze di Servizi in materia di OO.PP. S.U.A.", l'Accordo quadro per il servizio in argomento, previa conferma dell'aggiudicazione provvisoria, veniva definitivamente aggiudicato alla predetta impresa;-----
- che il dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:-----
- a) con nota prot. n. 0143783 del 29/09/2015 è stata inviata la comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 79 comma 5 lett. a-b-b-bis del Codice dei contratti pubblici.-----
- avverso l'aggiudicazione definitiva non è stato proposto nessun ricorso concontestuale domanda cautelare.-----
- b) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta

stipula del contratto a norma della lett. b-ter del citato art. 79.-----

- che a seguito di verifica del possesso da parte dell'impresa aggiudicataria dei requisiti prescritti dall'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 effettuata dal dirigente dell'Amministrazione Centrale Serv. 3 "Ufficio Gare e Contratti - Conferenze di Servizi in materia di OO.PP. S.U.A." (nota del 25/11/2015 Rif. n. 17930/15) l'aggiudicazione definitiva, a norma dell'art. 11 del citato D.Lgs., è divenuta efficace;-----

- che non sono ancora pervenute dalla Prefettura di Roma le "informazioni" scritte antimafia, ed essendo trascorso il termine di 30 giorni dalla richiesta alla Prefettura di Roma inoltrata il 17/08/2015 Prot. n. 0122491/15, e rinnovate per mezzo del nuovo sistema SICEANT Prot. n. PR-RM UTG ingresso 0062321-20160226, in istruttoria, rinnovata in occasione di diverso contratto con la medesima impresa con prot. n. PR-RM UTG ingresso 0209282 - 20160624, in istruttoria, la Città Metropolitana può procedere secondo quanto disposto dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., anche in assenza della informazione del Prefetto;-----

Le parti convengono altresì qualora, insito alla richiesta formulata di informazioni o comunicazioni antimafia, successivamente alla stipula del contratto, venissero accertate cause ostative, la Città Metropolitana disporrà la risoluzione del medesimo contratto *ope legis* (art.92 comma 3 D.Lgs n. 159/2011 così sostituito dal D.Lgs.n. 153/2014;-----

- che è stato acquisito il seguente documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL dell'impresa rilasciato dagli archivi Inps-Inail protocollo n. INAIL_2769515 avente scadenza validità in data 01/07/2016, INAIL 4072254 avente scadenza il 30/10/2016, INAIL 5232503 avente scadenza il

28/02/2017 che vengono conservati in atti.-----

-che con DD n. 3355 del 16/08/2016 (trasmessa in data 01/12/2016) del Dirigente del Servizio n. 3 del Dipartimento 2 è stato approvato lo schema del presente contratto;-----

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:-----

1) I soprannominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.-----

2) La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dott. Stefano Orlandi, domiciliato per la carica a Roma, in Via IV Novembre n.119/A, il quale, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 3 del Dipartimento II della Città Metropolitana di Roma Capitale, concede in appalto all'Impresa, che, a mezzo del Sig. Massimiliano Dionisi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Impresa, come sopra costituito, accetta l'Accordo quadro per il servizio di vigilanza presso la nuova sede unica di via Giorgio Ribotta n. 41 (e relative accessioni e pertinenze) della Città Metropolitana di Roma Capitale, indicato nella determinazione citata in premessa, mediante accordo quadro;-----

3) L'esecuzione dell'Accordo quadro avente ad oggetto per il servizio di vigilanza presso la nuova sede unica di via Giorgio Ribotta n. 41 (e relative accessioni e pertinenze) della Città Metropolitana di Roma Capitale è regolato dalle norme del Capitolato Speciale d'Oneri, che si allega materialmente al presente contratto (All. Sub B), dalle specifiche tecniche in esso contenute (art. 3 capitolato), dal Disciplinare di gara, dall'offerta tecnica e dal DUVRI

che, pur non essendo materialmente allegati, vengono controfirmati dai contraenti per essere conservati unitamente al contratto originale quale parte integrante dello stesso. -----

4) L'Impresa, a mezzo del Sig. Massimiliano Dionisi, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dell'Impresa costituito, si obbliga ad eseguire l'Accordo quadro in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dal competente Direttore dell'esecuzione;-----

5) L'importo di aggiudicazione per il periodo di validità dell'accordo quadro è di € 4.108.866,24 (€ quattromilionicentottomiladuecentosessantasei/24) oltre I.V.A., nelle tre attività descritte nell'allegata offerta economica comprensivo di € 36.542,40 (€ trentaseimilacinquecentoquarantadue/40) per gli oneri di sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività stessa nel quadriennio non soggetti a ribasso. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di utilizzare il ribasso d'asta per ulteriori servizi, fino a concorrenza del valore massimo stimato dell'Accordo quadro.-----

In virtù dell'art. 1-bis del disciplinare di gara (All. sub. C) e la dd n. 5991 del 11/12/2015 (All. sub. D) del Dirigente del Servizio n. 3 del Dipartimento n. 2 la Città Metropolitana garantisce le prestazioni di cui al Capitolato relative al servizio di vigilanza armata, con specifico riferimento all'organizzazione e gestione della Control Room per il primo anno, per un importo indicativo stimato a base d'asta pari a € 660.000,00 oltre IVA (compresi i costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze così suddiviso: € 658.500,00 oltre IVA importo del servizio, € 1.500 importo costi della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da

interferenze ex art 86, commi 3-bis e ter del D.Lgs 163/2006).-----

La relativa spesa è stata impegnata con Determinazione Dirigenziale del Dirigente del Servizio n. 3 del Dipartimento II n. 5991 dell'11/12/2015 da citare obbligatoriamente nelle fatture che saranno emesse dall'Impresa per il periodo 11/12/2015-31/12/2015 è finanziata la spesa complessiva di € 41.984,00 IVA inclusa per il servizio relativo all'attività minima garantita (svolto per effetto dell'esecuzione anticipata disposta con DD n. 5991 dell'11/12/2015). La medesima predetta DD di impegno di spesa ha preso altresì atto di:-----

l- la copertura dell'importo residuo relativo all'attività minima garantita per un anno (01/01/2016-10/12/2016) per un importo pari a € 687.738,01 IVA inclusa sarà subordinato a verifiche successive. (Tale importo è stato successivamente impegnato con determinazione dirigenziale n. 1746 del 27/04/2016 del Dirigente del servizio n. 3 del Dipartimento II successivamente descritta ed allegata) (All. E); -----

-che la restante somma di € 2.147.182,03 IVA inclusa relativa alla copertura finanziaria dell'attività minima garantita sarà subordinata alla verifica preliminare dell'approvazione del bilancio relativa ai suddetti anni e che tale importo dovrà essere suddiviso come segue: E.F. 2017 € 729.722,01, E.F. 2018 € 729.722,01, E.F. 2019 € 687.738,01.;-----

- che per l'importo di € 2.093.928,72 IVA inclusa, quota residua rispetto alla somma minima garantita, necessaria per gli eventuali ulteriori servizi negli anni 2015/2016/2017/2018/2019, si procederà al preventivo impegno di spesa con successivi atti quando e se sarà ritenuto necessario, negli appositi Capitoli di Bilancio senza alcun vincolo ed impegno giuridico e/o economico

per l'Amministrazione a porre in essere e/o esaurire gli ordinativi di prestazione e che detti importi dovranno se del caso essere suddivisi come indicato nelle premesse della predetta dd n. 5991 dell'11/12/2015 e cioè: E.F. 2015 € 30.118,15 dal 11/12/ al 31/12/2015; E.F. 2016 € 523.482,18 dal 01/01 al 10/12/2016, € 493.364,03 dal 11/12 al 31/12/2016 € 30.118,15; E.F. 2017 € 523.482,18 dal 01/01 al 10/12/17 € 493.364,03 + dal 11/12 al 31/12/2017 € 30.118,15; E.F. 2018 € 523.482,18 dal 01/01 al 10/12/18 € 493.364,03+ dal 11/12/ al 31/12/2018 € 30.118,15; E.F. 2019 E 493.364,03 dal 01/01 al 10/12/2019-----

Con D.D. n. 1746 del 27/04/2016 (All. sub. E) si è disposto di impegnare sull'esercizio 2016, la somma pari ad € 972.962,68 IVA inclusa (€ 797.510,40 I.V.A. esclusa) per lo svolgimento del servizio di vigilanza per l'anno 2016, con le modalità ed i termini in essa indicati che qui si intendono integralmente riportati, salvo eventuali modifiche o riduzioni in corso d'opera; nella medesima dd difatti è disposto che l'importo sopradescritto sia necessario "per assicurare il costo complessivo annuo di un presidio della vigilanza privata mediante utilizzo medio di 4 Guardie private Giurate in h24" dal momento che "la Polizia Metropolitana può assicurare la vigilanza del solo ingresso principale della nuova sede nei giorni lavorativi con turni mattina/pomeriggio".-----

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro i termini e le modalità indicate dall'art. 5 del Capitolato. I servizi acquisiti ai sensi dell'allegato Capitolato sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione intesa ad accertarne la corrispondenza, per quantità e qualità, alle condizioni contrattuali previste. Tali verifiche, a cura del responsabile dell'esecuzione, sono eseguite non oltre

due mesi dall'esecuzione del servizio, salvi i casi di particolare complessità del servizio. A seguito dell'esito positivo delle verifiche di cui al comma precedente, il D.E. appone il visto di liquidazione sulle fatture o altro idoneo documento fiscale.-----

La Città Metropolitana eserciterà le funzioni di verifica e di controllo del servizio, effettuando periodici controlli presso la Sede di cui all'art. 1 dell'allegato capitolato, per constatare la correttezza del servizio prestato e la sua conformità al capitolato stesso, al disciplinare e all'Offerta tecnica presentata. La Città Metropolitana potrà avvalersi di personale interno ovvero di professionisti esterni all'uopo individuati. Il Direttore dell'Esecuzione verificherà, direttamente o tramite un proprio incaricato, la correttezza di esecuzione del contratto e rimetterà al Dirigente del Servizio n. 3 del Dipartimento 2 apposita attestazione, ai fini della liquidazione del corrispettivo contrattuale. Qualora la suddetta attestazione non venisse prodotta entro i primi 10 giorni di ciascun mese dalla data di decorrenza dell'Accordo quadro, il servizio di vigilanza si intenderà svolto regolarmente e la stazione appaltante si riterrà autorizzata al pagamento del corrispettivo, secondo quanto previsto dall'art. 5 dell'allegato capitolato comma 6. Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni. La Città Metropolitana non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti alla mancata o tardiva ricezione delle fatture o altro idoneo documento. Resta inteso che nulla sarà dovuto all'impresa nell'ipotesi in cui il servizio non sia stato eseguito nel rispetto delle obbligazioni nascenti dall'avvenuta stipulazione del contratto e/o previamente autorizzato per

iscritto dalla Città Metropolitana. Le spettanze a favore dell'impresa verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n.40 sulle "Modalità di attuazione dell'art.48 bis del D.P.R.29 Settembre 1973 n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni" (Art. 5 capitolato).-----

6) Relativamente ai pagamenti, viene precisato quanto segue:-----

a) i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana; -----

b) i pagamenti per l'estinzione dei titoli di spesa saranno effettuati dal Tesoriere della Città Metropolitana tramite mandato con accredito diretto sul c.c. bancario intestato all'impresa i cui estremi saranno dalla stessa comunicati ai competenti uffici.-----

7) L'esecuzione dell'Accordo quadro deve essere espletata secondo le disposizioni del competente Direttore dell'esecuzione.-----

Il presente contratto avrà durata di 4 anni (art. 1 capitolato) a decorrere dalla data di esecuzione anticipata dell'Accordo quadro predisposta con DD n. 5991 del 11/12/2015 di consegna anticipata del 11/12/2015 del Dirigente del Servizio 3 Dipartimento II.-----

7-bis) In virtù dell'art. 4 del Capitolato l'impresa è responsabile per gli infortuni o danni a persone o cose arrecati alla Città Metropolitana e/o a terzi per fatto proprio e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori nell'esecuzione del contratto. L'impresa è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sulla Città Metropolitana in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del

contratto.-----

7-ter) In caso di subappalto, si applica l'art. 13 comma 3 e 4 dell'allegato capitolato. Qualora l'impresa non trasmetta le fatture quietanziate dal subappaltatore entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. Si fa presente comunque che l'impresa in sede di gara ha dichiarato di non voler subappaltare nessuna quota d'appalto-----

Nell'ipotesi in cui, nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, vengano accertate, in capo all'impresa appaltatrice, violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali la stazione appaltante può trattenere fino al 20% sulla fattura, salvo diversa disposizione di legge.-----

8) Non si fa luogo a revisione dei prezzi.-----

9) A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa ha costituito una cauzione definitiva di € 220.000,00a norma di legge, mediante garanzia fidejussoria n. N 101 – 00A0573136, emessa da Groupama Assicurazioni S.p.A. agenzia n. 101 Senatore Cauzioni Assicurazioni s.a.s. Napoli - in data 16/02/2016.-----

La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 113 comma 2 del Codice dei Contratti pubblici.-----

L'Impresa è in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità conforme alla norma europea ISO 9001:2008, rilasciata da Quality Italia S.p.A. - Certificato n. 015 - Q.I. - QMS - 2025 emesso il 02/03/2015 avente scadenza il 01/03/2018, e pertanto usufruisce, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006,

della riduzione del 50% della cauzione sulla garanzia fidejussoria definitiva
ivi prevista.-----

10) E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale. La Città Metropolitana si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sull'attività svolta dall'impresa, in presenza di qualsiasi anomalia riscontrata o lamentela ricevuta sulla qualità dei servizi prestati e qualora si rilevi che gli stessi vengano eseguiti senza la necessaria cura e puntualità secondo le prescrizioni dell'allegato capitolato e previste nell'offerta tecnica dell'impresa, la Città Metropolitana invierà una comunicazione scritta di contestazione all'impresa, assegnando alla stessa un congruo termine, comunque non superiore a 5 (cinque) giorni lavorativi, per provvedere ad eliminare la causa dell'anomalia riscontrata. L'impresa dovrà provvedere a proprie spese, nel più breve tempo possibile, a porre rimedio a tale mancato adempimento, eliminando le cause e ripristinando il livello qualitativo dei servizi rispondente al criterio della diligenza professionale.----

In mancanza di intervento e/o eliminazione dell'anomalia da parte dell'impresa entro il termine fissato dalla Città Metropolitana, in relazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:-----

a) al mancato reintegro del personale assente e/o ritardi superiori ai 15 minuti della presenza del personale sul luogo di assegnazione del servizio (per ciascuna unità);-----

b) al mancato o negligente svolgimento del servizio da parte del personale incaricato (per ciascuna unità); al mancato o negligente ripristino del corretto funzionamento di tutte le strumentazioni poste e implementate per lo svolgimento del servizio;-----

c) all'impiego di personale non in possesso di tutti i requisiti stabiliti nel presente bando di gara e/o nell'offerta tecnica migliorativa (anzianità di servizio, livello di inquadramento, formazione ed informazione adeguata sotto il profilo delle gestioni di emergenze e rischio di incendio elevato, obbligatorio per tutto il personale impiegato indipendentemente dalle qualifiche, potrà essere applicata una penale calcolata sul valore contrattuale del corrispettivo lordo su base mensile, pari al 20% (ventipercento) di detto canone, dandone semplice comunicazione scritta all'impresa.-----

Al verificarsi di ulteriori anomalie o lamentale, la Città Metropolitana, con nuova comunicazione scritta all'impresa, provvederà direttamente ad applicare anche le seguenti penali:-----

- secondo inadempimento: 35% (trentacinquepercento) del corrispettivo mensile lordo;-----
- terzo inadempimento e successivi: 50% (cinquantapercento) del corrispettivo mensile lordo;-----
- nei casi di inadempimenti reiterati e/o più gravi, la Città Metropolitana avrà la facoltà di risolvere, anche parzialmente, il contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.-----

Le detrazioni per il mancato servizio, il rimborso per le maggiori spese sostenute e il pagamento delle penalità saranno automaticamente trattenute dalla Città Metropolitana sulle fatture relative alle rate di successiva scadenza, previa notificazione scritta con raccomandata A.R.; ove queste non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.-----

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di

contestazione sottoscritte dal responsabile (Art. 6 Capitolato).-----

11) Qualora nel corso dell'Accordo quadro questa Città Metropolitana accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, la Città Metropolitana può fissare un termine perentorio entro il quale l'Impresa deve conformarsi a tali condizioni. -----

Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana.-----

La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Impresa.-----

La risoluzione comporta in ogni caso l'escussione della cauzione.-----

In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro fornitore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Impresa.-----

12) La Città Metropolitana ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dalla Città Metropolitana stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni (Art. 7 Capitolato).-----

13) L'appaltatore SEVITALIA SICUREZZA S.r.l. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.-----

- L'appaltatore SEVITALIA SICUREZZA S.r.l. si impegna a trasmettere, tramite legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, alla Città Metropolitana copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'Accordo Quadro e si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

- Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010 e ss.mm.i.-----

14) Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità.-----

15) Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si fa riferimento alla legislazione vigente in materia di pubblici appalti ed, in particolare, al D.Lgs. n.163/06, al D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, e alle disposizioni del Codice Civile. -----

16) Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo.-----

17) Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'impresa elegge il domicilio presso la propria sede sita in Roma – Via degli Orti Flaviani n. 4 - c.a.p. 00147.-----

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il foro

territorialmente competente è quello del Tribunale di Roma. -----

18) La Città Metropolitana, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, informa l'impresa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.-----

19) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Impresa, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-----

Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F23 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate, la cui ricevuta di conferma sarà conservata nel fascicolo del presente contratto.--

20) Ai fini della registrazione fiscale l'appaltatore, chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.-----

21) Ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 56/2014 e ss.mm.ii., la Città Metropolitana di Roma Capitale dal 1 gennaio 2015 è subentrata alla Provincia di Roma, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi. In ragione di ciò gli allegati al presente contratto e gli atti connessi e conseguenti, recanti la denominazione "Provincia di Roma", si intendono riferiti ad ogni effetto di legge alla Città Metropolitana di Roma Capitale.-----

Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia

domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza, con firma digitale. -----

IL DIRIGENTE: firmato digitalmente da Stefano Orlandi

L'IMPRESA: firmato digitalmente da Massimiliano Dionisi

IL SEGRETARIO: firmato digitalmente da Domenico Maresca

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'impresa dichiara espressamente di approvare ed accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del contratto:--

7-bis (art. 4 Capitolato);-----

12) (Recesso unilaterale dal contratto);-----

13) (Tracciabilità);-----

14) (Divieto di cessione);-----

L'IMPRESA: firmata digitalmente da Massimiliano Dionisi